

Capitolato alla procedura aperta sopra soglia Comunitaria ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. Affidamento del servizio di Assistenza Scolastica Educativa e di Assistenza Educativa Specialistica in favore di alunni portatori di handicap psico-fisici e sensoriali e di alunni a rischio di disadattamento per il periodo 15/09/2021 –30/06/2026.



ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1.1. Tipologia delle prestazioni

La gara ha per oggetto l'affidamento in gestione per il periodo 15/09/2021 – 31/06/2026 del servizio di Assistenza Scolastica Educativa e Specialistica in favore di alunni con certificazione rilasciata dai servizi sanitari specialistici pubblici, secondo aree di intervento di cui al successivo Part. 5 , aventi le seguenti caratteristiche:

1. alunni portatori di handicap psico-fisici e sensoriali di cui all'art.3 commi 1 e 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.104 ;
2. alunni seguiti dai servizi di neuropsichiatria infantile che presentino problematiche comportamentali tali da richiedere un particolare contenimento emotivo attraverso il rapporto individualizzato per accedere agli obiettivi minimi dell'apprendimento;
3. alunni appartenenti a gruppi etnici con lingua madre diversa da quella italiana per i quali è necessario promuovere l'acquisizione della lingua per favorire l'accesso allo studio ed il successo formativo.

Il commissionario assume l'impegno di eseguire le prestazioni indicate come Aree di intervento sub a)b)c)d) per l'assistenza scolastica educativa agli alunni portatori di handicap residenti nel Comune di Lanuvio ed inseriti nelle scuole dell'infanzia, nella scuola primaria, e nella scuola secondaria di primo grado ad integrazione del programma educativo-didattico individualizzato, assicurando la disponibilità del servizio, con possibilità di riduzione o aumento in relazione al numero degli assistiti e tenute presenti le esigenze che emergono nel corso delle riunioni di G.L.H.

Previa richiesta scritta dei genitori e su autorizzazione del responsabile del servizio sociale, la ditta dovrà fornire le ore di servizio presso il domicilio dell'alunno in caso di ripetute e prolungate assenze per motivi di malattia.

1.2. Aree di intervento:

A) *Eventuale integrazione dell'Assistenza alla comunicazione assicurata dalla Regione Lazio per casi particolarmente gravi e su richiesta dei servizi specialistici ASL:*

- Affiancamento dell'alunno non udente dell'interprete della Lingua Italiana dei Segni durante l'orario scolastico per permettere la piena comprensione e la comunicazione con i docenti e i compagni di classe;
- favorire e migliorare la comunicazione all'interno del gruppo-classe ;

B) *Miglioramento delle autonomie:*

- di base: legata ai bisogni corporali (capacità di alimentarsi autonomamente, controllo sfinterico, cura di sé) ;
- di movimento : riconoscimento e controllo spazio temporale (capacità di muoversi nello spazio strutturato, con lo sviluppo di movimenti in forma autonoma e autocontrollata) ;

- nel campo della relazione (favorire l'inserimento e l'integrazione fungendo da mediatore, aiuto nella partecipazione alle attività ludiche);
 - nell'attività didattica di apprendimento (capacità di organizzazione autonoma del lavoro, apprendimento capacità di base finalizzate allo studio, partecipazione ad attività di gruppo e/ o a laboratori).
- C) *Realizzazione di attività di distensione* : momenti di interruzione delle attività di apprendimento per permettere il recupero delle energie psico-fisiche;
- D) *Realizzazione di attività di stimolo sensoriale* visivo, tattile, uditivo, gustativo finalizzato al miglioramento della possibilità di conoscenza (attraverso la manipolazione passiva e di materiali, l'ascolto della musica, le realizzazione di attività espressive);

I programmi educativi individualizzati, quanto risulti dai verbali di GLH per ciò che riguarda lo specifico intervento di assistenza scolastica educativa, le supervisioni fatte nei servizi specialistici, quanto emerga negli incontri di counseling tra famiglia, servizio specialistico, servizio sociale e scuola, vincolano il commissionario all'esatto adempimento di quanto ivi previsto. E' espressamente vietato il subappalto (Art.105D.Lgs. n. 50/2006).

1.3. Il Coordinatore

La ditta incaricherà un Coordinatore del servizio in possesso di qualifica di Assistente sociale con Laurea in Servizio sociale, e iscrizione all'Albo degli Assistenti sociali.

Il coordinatore assume il ruolo di referente per la società per cui ogni atto o comunicazione dell'Ente consegnata al coordinatore si intende fatta alla società affidataria.

Oltre alle attività attinenti l'aspetto amministrativo-organizzativo del servizio il coordinatore dovrà garantire:

1. la redazione di piani educativi individualizzati da presentare alle riunioni dei GLHO per la loro approvazione, la raccolta delle domande di attivazione del servizio da parte dei genitori degli utenti, la verifica attuativa, la trasmissione al servizio sociale del Comune;
2. la partecipazione alle riunioni dei Gruppi di Lavoro sull'Handicap e agli incontri di verifica programmate dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali, dalla scuola, dal servizio specialistico di NPI;
3. la raccolta della documentazione individuale sia sanitaria che sociale e dei verbali di GLH ;
4. l'orientamento ai genitori degli alunni destinatari del servizio per la presentazione della domanda di attivazione del servizio, la migliore fruizione dei servizi integrativi, la facilitazione all'accesso ai servizi e alle risorse territoriali mediante colloqui e visite domiciliari per un totale annuale di almeno 36 ore;
5. assicurare il raccordo con gli insegnanti e i servizi specialistici ASL;
6. la redazione e trasmissione all'Ufficio servizi sociali di relazioni semestrali di tutta l'attività svolta dall'aggiudicatario.

1.4. Il personale

La ditta aggiudicataria si impegna a prendere atto del Codice di comportamento approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Lanuvio n. 6 del 31/01/2014 (a norma dell'art.54 del D. L.vo 30 marzo 2001 n.165, del D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62 e del Piano nazionale anticorruzione).

La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni richieste con idonea organizzazione aziendale. Per non creare disagi o difficoltà legati al cambiamento degli assistenti educativi nell'utenza, la società deve garantire il più possibile, la continuità delle prestazioni da parte dello stesso operatore nei riguardi degli utenti che segue, evitando spostamenti di personale o sostituzioni nel corso della durata del presente appalto.

La ditta sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti tra la medesima e il personale stesso, nonché del mantenimento dei buoni rapporti di collaborazione tra il suo personale e quello comunale avente diretta causa con il servizio di cui trattasi. Il personale adibito ai servizi è tenuto al segreto d'ufficio ed a quello professionale, deve essere idoneo alla migliore realizzazione del servizio, in regola con le norme igienico-sanitarie vigenti; dovrà essere, inoltre, identificabile mediante un cartellino di riconoscimento rilasciato dalla società appaltatrice e da indossare in modo ben visibile, contenente il nome della società ed una fotografia e nominativo dell'operatore e qualifica.

La ditta dovrà trasmettere all'Amministrazione comunale, almeno cinque giorni prima dell'inizio del servizio, documentazione da cui risulti il rapporto di lavoro con cui è legata ai singoli dipendenti nonché dichiarazione di responsabilità circa il possesso dei titoli di studio degli stessi.

La ditta dovrà applicare al personale in argomento tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza e gli eventuali accordi integrativi nonché le leggi e i regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali sulla prevenzione degli infortuni, sulla tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale, tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto, ferma restando la completa responsabilità della ditta appaltatrice per eventuali inadempienze.

La ditta può, nella propria autonomia, sostituire i lavoratori suindicati purché le sostituzioni per numero e frequenza non siano tali da incidere negativamente sull'espletamento del servizio e siano opportunamente motivate, fermo restando l'obbligo della preventiva comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali e che dette sostituzioni avvengano tra operatori di pari professionalità ed esperienza. In ogni caso le sostituzioni non possono comportare aumenti di spesa per il committente.

La ditta si impegna, inoltre, a garantire la formazione e l'aggiornamento continuo del proprio personale attraverso la partecipazione a corsi di riqualificazione professionale, seminari, conferenze, fornendo semestralmente relazione delle attività svolte.

La ditta espletterà il servizio attraverso personale educativo/assistenziale scelto in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto dal P.E.I. in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. Diploma di maturità rilasciato da Istituti di Istruzione secondaria di indirizzo socio-educativo e contestuale esperienza almeno semestrale di servizio con bambini disabili;
2. Attestato di Interprete/Traduttore dei segni rilasciato da Ente Nazionale qualificato (E.N.S., C.N.R.) per la specifica attività qualora richiesta.
3. Qualifica di Educatore Professionale acquisito mediante Laurea almeno triennale in Scienze dell'Educazione;

Per le prestazioni, di cui all'art. 1, potrà essere utilizzato personale volontario in possesso dei requisiti richiesti. Detto personale affiancherà o sostituirà gli operatori della ditta appaltatrice che non potrà chiedere, per questo, alcun compenso.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente atto non potranno in alcun caso costituire rapporto di impiego né in pubblico né in privato a carattere precario e/o a tempo determinato, in quanto oggetto di specifico appalto di servizi alla persona.

1.5. Obblighi della ditta:

1. Gli oneri fiscali derivanti dalla stipula del contratto sono a carico della ditta;
2. La ditta si impegna ad assumere il personale che ha già prestato servizio con caratteristiche simili, come da elenco allegato, in quanto dipendenti di cooperativa sociale nel pieno rispetto dell'art. 34 del contratto collettivo di lavoro delle Cooperative Sociali ;
3. La ditta si impegna a far frequentare il proprio personale a corsi di aggiornamento assumendone a proprio carico l'onere economico. Le ore di tirocinio relative si svolgeranno durante l'orario di lavoro senza interferire sulla normale erogazione del servizio. L'avvenuto assolvimento di tale obbligo dovrà essere dimostrato dettagliatamente ogni semestre;
4. La ditta dovrà osservare tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro stabilite dalle vigenti leggi e decreti nonché garantire l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali. Di tale obbligo la cooperativa darà conto e dimostrazione all'Ente a semplice richiesta relativamente anche a precedenti affidamenti della ditta indicati in sede di gara;
5. assieme alla produzione delle fatture mensili, per la liquidazione del servizio svolto la società dovrà fornire all'Amministrazione Comunale le dichiarazioni delle effettive prestazioni orarie giornaliere, che formano oggetto della fattura ed effettuate a ciascun assistito dai singoli operatori e vistate dal Dirigente scolastico o suo delegato. Tale documentazione è determinante per la liquidazione delle fatture stesse;
6. la ditta assume l'obbligo di inviare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune due relazioni annuali approfondite sull'attività svolta corredate dall'indicazione puntuale dello stato di attuazione dei PEI;
7. la ditta assume l'obbligo di presenziare alle riunioni dei GLH e agli incontri di verifica programmate dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali, dalla scuola, dal servizio specialistico di NPI relativi agli utenti assistiti;
8. sarà obbligo della ditta adottare nell'esecuzione dei servizi tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli utenti e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici o privati. Rimane espressamente convenuto che la ditta, in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l'Amministrazione Comunale ed il suo personale e che resterà a carico della ditta stessa il risarcimento dei danni;
9. la ditta assume l'obbligo di segnalare per iscritto almeno cinque giorni prima dell'avvio del servizio il nominativo, la qualifica e il curriculum del coordinatore;
10. è fatto divieto di cedere la fornitura assunta con il presente appalto sotto la comminatoria di una immediata risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione comunale.
11. la ditta assume l'obbligo di fornire al personale i dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti dalle norme vigenti e a far rispettare, agli utenti e agli operatori, i protocolli di comportamento idonei al contenimento degli effetti della pandemia in atto.
12. la ditta si impegna a consegnare prima dell'avviso del servizio, il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) aggiornato alla più recente normativa anti COVID.

1.6. Polizza assicurativa

La ditta aggiudicataria sarà responsabile, penalmente e civilmente, per danni di qualsiasi natura causati a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto. E' inoltre responsabile verso l'Amministrazione Comunale dei danni, anche morali e d'immagine, che la ditta stessa possa arrecare al Comune. La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà provvedere all'assicurazione dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge ed alla stipula di apposita polizza RCO/RCT (dove nel novero di terzi si ritengono i beneficiari del servizio ed il Comune di Lanuvio) a copertura dei rischi connessi con le prestazioni del presente disciplinare che preveda un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per danni con il limite di € 500.000,00 per singolo evento. La polizza dovrà essere presentata all'Amministrazione prima della stipula del contratto e dovrà essere

ritenuta idonea dalla stessa. L'esistenza della polizza di cui sopra non libera comunque la ditta dalle proprie dirette responsabilità a causa ed in dipendenza del servizio appaltato.

1.7. Inadempienze e penali

A discrezione dell'Amministrazione Comunale, saranno eseguiti controlli sull'osservanza delle norme contrattuali e sulla qualità del servizio reso nonché ogni altro tipo di vigilanza sulla regolarità del servizio.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni e senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste dal presente disciplinare, la ditta appaltatrice sarà soggetta a penalità in tutti i casi in cui risulti inadempiente rispetto a qualunque normativa che regoli il servizio e in particolare, a titolo meramente esemplificativo, quando:

- Non ottemperare alle prescrizioni delle regole di gara lette complessivamente, alle clausole contrattuali, all'offerta prodotta in gara dall'aggiudicatario ed in particolare al progetto tecnico e quindi ai cespiti oggetto di valutazione;
- Non adempire agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale o ne tardare l'esecuzione;
- Non rispettare gli orari previsti per l'effettuazione del servizio;
- Impiegare personale con titoli di studio e professionali diversi da quelli stabiliti dalla normativa vigente in materia;

La misura della penalità verrà stabilita dal responsabile del servizio nel rispetto dei seguenti vincoli:

- da € 50,00 ad € 250,00 per violazioni di lieve entità (tipo A) che non si siano ripetute nel tempo (ritardi negli orari, assenza alle riunioni, irreperibilità del coordinatore negli orari previsti, lievi ritardi nell'esecuzione delle disposizioni dell'ufficio, ecc...);
- da € 250,00 ad € 500,00 per violazioni di evidente rilevanza (tipo B : violazioni degli impegni assunti con la carta dei servizi, assenza nel servizio degli operatori, interruzione del servizio, mancata sostituzione di operatori individuati come "inadatti", comportamento degli operatori che generino ripetute segnalazioni degli utenti ecc...) o per il ripetersi delle violazioni di tipo A;
- da € 500,00 ad € 2.500,00 per violazioni di primaria rilevanza (assenza di polizza agli utenti, ritardata sottoscrizione del contratto, mancata o ritardata reintegrazione della polizza fideiussoria, ecc...) o per il ripetersi di violazioni di tipo B.
- La contestazione della violazione/inadempienza verrà effettuata, entro venti giorni dal momento in cui si ha conoscenza del fatto, tramite PEC. La ditta potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione Comunale nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'importo della penale applicata sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla ditta sulla fattura del mese successivo o nel caso di insufficienza sarà prelevato sulla cauzione. Contemporaneamente alla contestazione dell'addebito, l'Amministrazione Comunale diffiderà la ditta ad adempiere nei tempi da essa stabiliti.

1.8 Risoluzione del contratto

Nel caso di mancato adeguamento o di reiterazione degli inadempimenti tali da interrompere il rapporto fiduciario con la cooperativa aggiudicataria, l'Amministrazione Comunale, valutata la gravità dell'inadempienza, in funzione dei particolari scopi cui il servizio è destinato, potrà procedere (ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile) alla risoluzione del contratto con preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, incamerando al contempo l'intera cauzione, così come in presenza di violazioni del Codice di Comportamento, approvato con delibera di Giunta Comunale di Lanuvio n. 6 del 31/01/2014 (a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione). Anche in questo caso la ditta aggiudicataria potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione Comunale nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la cooperativa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa per i fatti che hanno determinato la risoluzione. L'Amministrazione Comunale ha, inoltre, la facoltà di rescindere il contratto in ogni tempo con l'obbligo di preavviso di mesi due, se ritiene la ditta non idonea a continuare il servizio. In caso di risoluzione del contratto, il servizio verrà affidato all'impresa che nella gara in corso verrà individuata come seconda. L'affidamento verrà assegnato previa dimostrazione della disponibilità di mezzi idonei ed alle condizioni del presente capitolato, fatto salvo il corrispettivo che sarà quello proposto in fase di gara dalla cooperativa, adeguato nel rispetto degli aggiornamenti ISTAT. Il Comune si avvarrà della facoltà di risolvere di diritto la convenzione anche nei seguenti casi:

- grave e provato inadempimento della ditta, idoneo a compromettere la regolarità del servizio affidato;
- grave negligenza della cooperativa nella gestione dell'appalto. In particolare, la ditta sarà considerata gravemente negligente qualora cumuli, durante la durata dell'appalto, penali per un importo pari o superiore alla cauzione prestata;
- impossibilità sopravvenuta delle prestazioni, da parte della ditta, a seguito di controlli relativi a quanto previsto dalla normativa antimafia;
- perdita, da parte della ditta, della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

1.9 Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente capitolato. In particolare, lo stesso dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa. Tutti i pagamenti in dipendenza del presente disciplinare devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell'art. 3, comma 9- bis della legge n. 136/2010 e s. m. i., causa di risoluzione del contratto che sarà stipulato con la società affidataria. La cooperativa aggiudicataria ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto art. 3 comma 7, della medesima legge, di comunicare al Comune committente gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente dedicato. Ai fini della tracciabilità dei flussi, il bonifico bancario o postale dovrà riportare nella causale l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Il Comune committente, nel contratto che stipulerà con la ditta aggiudicataria dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale quest'ultima assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Il Comune committente verificherà, in occasione di ogni pagamento alla ditta e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di omessa tracciabilità viene applicata una sanzione pecuniaria pari al 55 % del valore della transazione stessa.

1.10. Informativa privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 7 del D. Lgs. N. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dalle ditte concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante. Il trattamento dei

dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Gli interessati hanno diritto di accesso e rettifica dei propri dati conferiti. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti saranno raccolti presso il Settore V del Comune di Lanuvio, in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura di gara (incluso le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art. 11 del citato D. Lgs. N. 196/2003, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4 della medesima normativa necessarie al trattamento in questione. I dati conferiti saranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni contenute del D. Lgs. N. 196/2003. Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso. I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall'art. 22 della legge n. 241/1990. I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e nei limiti consentiti dalla normativa: a legali incaricati per la tutela del Comune di Lanuvio; all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della procedura. L'interessato è titolare di diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, per cui, previa richiesta (mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al responsabile di trattamento, può:

- a) conoscere, mediante accesso, l'origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano;
- b) ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni;
- c) opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

1.11. Norme di chiusura

Fermo restando il disposto nei precedenti articoli, i termini e le comminatorie nel contratto di cui al presente disciplinare operano di diritto senza l'obbligo di costituzione in mora. Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente atto non potranno in alcun caso costituire rapporto di impiego né in pubblico né in privato a carattere precario e/o a tempo determinato per essere il presente contratto atto di appalto come già specificato. La ditta risponderà in proprio e con il legale rappresentante dei danni che dovesse eventualmente arrecare agli assistiti nello svolgimento dei compiti affidati. A garanzia di questo obbligo dovrà presentare all'Ente appaltante entro e non oltre la data della stipula del contratto la relativa assicurazione il cui importo verrà di comune accordo stabilito. Il mancato rispetto di una delle clausole contenute nel presente disciplinare determina la risoluzione di diritto dello stesso e l'immediata sospensione dei compensi pattuiti. E' vietato sotto qualsiasi forma il subappalto del servizio e la cessione del contratto.

1.12. Oneri contrattuali e foro competente

Tutte le imposte, tasse, spese, diritti, nessuno escluso ed eccettuato, presenti e futuri al presente contratto sono a carico della cooperativa aggiudicataria. Sono a carico della cooperativa aggiudicataria tutte le spese comunque connesse alla stipula del contratto. Prima della stipula del contratto, dovrà essere costituita apposita polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi di capitolato e contrattuali pari al 10% del valore complessivo dell'appalto. La polizza accesa presso primari istituti di gradimento dell'amministrazione comunale dovrà avere le caratteristiche previste dall'art. 93 del Codice. Per qualsiasi controversia si elegge quale Foro competente il Foro di Velletri. E' escluso il ricorso al Collegio Arbitrale.

ART. 2 LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Le attività del servizio saranno svolte in favore di alunni residenti in Lanuvio e frequentanti le scuole del territorio, dei Comuni limitrofi. Nel caso in cui sia necessario svolgere il servizio in comuni diversi dai precedenti sui quali insistono strutture di accoglienza per minori ove siano collocati alunni residenti a Lanuvio, il servizio potrà essere assicurato previa manifestazione di disponibilità all'esecuzione alle stesse condizioni del presente capitolato d'appalto.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO.

Dal 15 settembre 2021 al 30 giugno 2026. Le modalità di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto sono specificate all'art. 1 del presente capitolato.

ART. 4 IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Importo a base d'asta :

Educatore professionale con laurea: prezzo a base d'asta € 22,24/ ora + IVA,

Assistente educativo: prezzo a base d'asta € 21,04 / ora + IVA.

oltre oneri di sicurezza pari a €750,00 oltre Iva complessivi per tutto il periodo dell'appalto non soggetti a ribasso.

Il servizio affidato è soggetto a variazioni in aumento e/o diminuzione a causa della propria natura specifica e quindi in relazione all'aumento e/o diminuzione degli alunni assistiti o del fabbisogno di ore degli stessi. Nessuna conseguenza o pretesa può sorgere in capo alla Stazione Appaltante al verificarsi di tali variazioni.

Si dà atto che il valore stimato dell'appalto per il periodo 15/09/2021 – 30/06/2026 è pari ad €1.190.000,00 al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza pari ad € 750,00 (oltre IVA).

Tenuto conto della previsione di eventuali servizi complementari supplementari ed analoghi cui si fa riferimento di seguito, si computa l'ulteriore importo eventuale pari ad € 237.900,00 per un totale di € 1.427.900,00 oltre IVA ed oneri di sicurezza pari ad €750,00 (oltre IVA) non soggetti a ribasso ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 del codice.

L'Amministrazione fa salva la possibilità attivare quanto previsto all'art.63 del Codice ove ne ricorrano presupposti e giustificati motivi.

In particolare

-si fa salva la possibilità sin d'ora di poter affidare all'aggiudicatario della presente procedura negoziata consegne complementari e destinate all'ampliamento di forniture di servizi, qualora il cambiamento del fornitore possa provocare incompatibilità o difficoltà tecniche.

-nel quinquennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale la presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistente nella ripetizione di lavori o servizi analoghi,

già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla amministrazione aggiudicatrice, in quanto servizi conformi al progetto a base di gara che a tal fine si indica quale entità dei lavori complementari l'importo massimo di € 237.900,00 oltre IVA. I servizi di cui al presente articolo verranno aggiudicati nelle condizioni di seguito indicate ed altre in stretta analogia: necessità di proseguire il servizio in costanza di predisposizione ed espletamento di nuova procedura di affidamento per il periodo strettamente necessario tenuto conto anche delle caratteristiche peculiari del servizio affidato, necessità non preventivabile affiancata anche a considerazioni di merito circa la peculiarità del servizio di estendere temporalmente il servizio alla sua naturale scadenza; necessità sopravvenuta di integrare od opportunità di potenziare il servizio così come reso.

Ai sensi del medesimo articolo sarà possibile la ripetizione del servizio per un ulteriore anno nei limiti cumulativi dell'appalto sotto soglia ai medesimi patti e condizioni degli stessi qualora perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovamento del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio.

Ai sensi del comma 11 dell'art.106 del Codice, la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Con l'intenzione di avvalersi delle procedure sopra indicate si da atto che l'importo valutato per l'affidamento di servizi in ripetizione , servizi analoghi e servizi complementari è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 del codice.



The image shows an official circular stamp of the Municipality of Rome Capital (Città Metropolitana di Roma Capitale - Comune di Roma). The stamp contains the text 'Città Metropolitana di Roma Capitale' and 'Comune di Roma'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

